

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5596 R	17 ottobre 2005	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

della Commissione speciale scolastica sul messaggio 17 novembre 2004 concernente la modifica della legge sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Con il messaggio n. 5596 del 17 novembre 2004 il Consiglio di Stato propone la modifica della Legge sull'Università della Svizzera italiana (in seguito USI) e sulla Scuola professionale universitaria della Svizzera italiana (in seguito SUPSI) del 3 ottobre 1995, motivando la proposta essenzialmente con due argomenti:

1. la necessità di adattare il quadro legislativo ai cambiamenti intervenuti nel frattempo; pensiamo in particolare alla trasformazione della SUPSI da scuola cantonale a scuola universitaria e alla conclusione della "fase di assestamento" dell'USI (che ha visto ad esempio l'introduzione del sistema di finanziamento basato sul Mandato di prestazione, il trasferimento delle facoltà di Lugano dall'omonima Fondazione all'USI medesima, nonché la recente istituzione della Facoltà di scienze informatiche);
2. l'opportunità di creare, per mezzo del proposto "Titolo II" del Disegno di legge, una base legale atta a consentire il sussidiamento di attività di ricerca scientifica di riconosciuto livello accademico, svolte nel Cantone da istituti di tipo universitario che operano però al di fuori delle strutture facenti capo all'USI o alla SUPSI.

Prima di passare ad un esame del disegno di Legge, per inquadrare meglio il discorso, vediamo perciò di fare un breve istoriato dello sviluppo delle strutture universitarie nel nostro Cantone.

INTRODUZIONE

La Legge sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana è nata come Legge dell'USI il 3 ottobre 1995:

- nel 1996 è stata completata con gli articoli relativi alla SUPSI;
- nel 2002 è stata di nuovo modificata per introdurre il nuovo modello di finanziamento secondo il contratto di prestazione;
- ancora nel 2002 è stata riformata per l'integrazione completa delle Facoltà di scienze economiche e di scienze della comunicazione sotto il "cappello" dell'USI;
- nel 2003 è stata nuovamente cambiata per l'istituzione di una nuova facoltà di informatica.

I continui cambiamenti legislativi hanno introdotto incoerenze che richiedevano ormai una revisione globale della legge. D'altra parte, i primi dieci anni possono a tutti gli effetti

essere considerati anni di sperimentazione in un cantiere che manterrà ancora questa caratteristica ancora per qualche anno.

Basti pensare:

- all'importante e particolarissima intuizione di conglobare in una sola legge le norme relative all'USI e la SUPSI;
- alla necessità di integrare, anche sul piano operativo e perfino logistico, le due istituzioni universitarie (cfr. messaggio sul campus unico di Lugano);
- all'introduzione dei nuovi modelli formativi che seguono da una parte il "modello di Bologna" e dall'altra i significativi mutamenti dell'assetto della formazione professionale in Svizzera;
- alla necessità per il Ticino di ottimizzare al massimo le risorse disponibili e nel contempo raggiungere per le due realtà universitarie una massa critica che possa stabilizzare e consolidare l'esperienza;
- all'opportunità di realizzare una rete di collaborazioni con altre realtà universitarie partendo dai poli di Zurigo e di Milano, con radicamenti nelle università dell'Insubria;
- alla sfida nel saper costruire centri di competenza validi che sappiano competere nel contesto di una più vasta ristrutturazione del sistema universitario svizzero;
- allo sviluppo di correlazioni, di collaborazioni e forse anche di integrazioni in una più ampia rete di istituti formativi e di ricerca già presenti sul territorio cantonale (ad es. Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale, Centro biologia alpina di Piora, Alta scuola pedagogica ecc....).

La riforma che ci sta davanti è quindi senza dubbio necessaria per adeguare la legge ai cambiamenti avvenuti e a quelli in atto, ma non possiamo certo parlare ancora d'una riforma consolidata. La strada intrapresa dal USI e SUPSI in questo anticipa per certi versi tendenze in atto in alcuni cantoni (ad esempio nel Canton Lucerna) e anche a livello federale, dove si sta preparando una legge unica per il politecnici, le università e le scuole universitarie professionali. Tale nuova legge dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2008 e a quel momento sarà quindi nuovamente necessario adeguare la legge cantonale.

Nell'ambito di questa evoluzione sta assumendo sempre più importanza il trasferimento di competenze tecnologiche e no con la realtà territoriale e produttiva circostante. Una dimensione che la SUPSI ha saputo interpretare con grande tempestività e buona competenza e che dovrebbe in parte essere assunta anche dall'USI.

È in questo contesto che Il Messaggio ha introdotto un nuovo capitolo nella legge riservato alla ricerca: un inserimento che ha fatto discutere poiché non tratta del finanziamento della ricerca universitaria ma di altri progetti che possono avere una loro forza e significato per il Cantone, mettendo ad esempio una base legale per finanziare il prestigioso Istituto di ricerca in biomedica (IRB) e forse in futuro l'altrettanto importante Istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI). Si tratta di un corpo a prima vista posticcio, che la Commissione - cambiando il titolo stesso della legge e modificando a fondo gli articoli - ha cercato di meglio inserire nella contesto della legge e di precisare in modo più rigoroso i contenuti e le procedure.

L'ESAME COMMISSIONALE

L'esame del Messaggio in oggetto ha occupato la scrivente Commissione sull'arco di parecchi mesi, nel corso di numerose sedute. Al di là di alcuni aspetti redazionali, la cui

formulazione è apparsa non del tutto soddisfacente, la Commissione ha infatti voluto approfondire due tematiche che sono apparse particolarmente meritevoli di attenzione, vale a dire da un lato le questioni relative al ruolo spettante al Parlamento (rispettivamente al governo o agli organi dell'USI e della SUPSI) nell'ambito della definizione della politica universitaria cantonale; dall'altro - come già accennato - quelle riguardanti la valutazione dell'opportunità o meno di inserire nella nuova legge il proposto Titolo II, che in effetti non ha un legame organico con gli aspetti regolati sotto il Titolo I.

Sul primo punto, i commissari hanno raggiunto rapidamente un'intesa nel senso di evidenziare, maggiormente di quanto non fosse nel Disegno di legge, il ruolo attivo del Gran Consiglio e anche del Governo per quanto riguarda le scelte di politica universitaria cantonale; ruolo che evidentemente non può "accontentarsi" di fungere da Camera di ratifica di decisioni prese altrove. Rispetto al Disegno di legge, la Commissione ha perciò deciso di proporre alcune modifiche, perlopiù di carattere formale, che intendono tuttavia sottolineare in modo più esplicito le competenze del Parlamento – in quanto espressione dell'insieme dei cittadini ticinesi - riguardo alle scelte strategiche delle due istituzioni universitarie operanti nel Cantone e da esso finanziate. Fermo restando il principio della libertà accademica, per cui l'autorità politica non può e non deve interferire nelle scelte di gestione corrente e di indirizzo accademico spettanti agli organi dell'USI della SUPSI, la Commissione ritiene opportuno evidenziare l'aspetto appena citato. Ciò vale in particolare per quanto concerne l'integrazione nell'USI o nella SUPSI di nuove Facoltà o Dipartimenti, nonché la discussione sul Rapporto di attività delle due strutture universitarie. Sulle motivazioni più specifiche che stanno alla base delle singole proposte di modifica al testo del Messaggio, diremo in sede di commento ai singoli articoli.

IL DILEMMA DEL TITOLO II

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, ovvero l'opportunità o meno di inserire in questa legge la base legale per il finanziamento di attività di ricerca accademica svolte al di fuori dell'USI e della SUPSI, la discussione è stata più laboriosa, poiché da parte dei commissari sono stati espressi pareri divergenti e talvolta contrastanti.

In favore della "completazione" della legge con il proposto Titolo II sono state portate essenzialmente argomentazioni di ordine pratico, che suggeriscono (se così è lecito esprimersi) di "approfittare dell'occasione" per creare una base legale atta a consentire al Cantone di sostenere la ricerca accademica, già riconosciuta dalla Confederazione in base all'apposita Legge federale, svolta nel Cantone da istituti non facenti capo all'USI o alla SUPSI. Si tratta in particolare - secondo il giudizio espresso dal consigliere di Stato on. Gendotti - dei lavori svolti presso l'Istituto di ricerche biomediche di Bellinzona (IRB). Non rientrano per contro in questa categoria le ricerche, anche di carattere accademico, svolte da singoli ricercatori, che vengono semmai aiutate con altri fondi (ad es. borse di ricerca finanziate mediante il contributo federale a favore dell'italianità).

Contro questa impostazione, alcuni commissari hanno invece sostenuto che l'aggiunta del Titolo II sarebbe inadeguata da un punto di vista formale, poiché una legge deve disciplinare solo le questioni attinenti all'oggetto per il quale è stata elaborata (in questo caso solo l'attività direttamente collegata all'USI e alla SUPSI). L'aggiunta sarebbe inoltre inutile, o comunque non necessaria, da un punto di vista pratico, poiché il finanziamento delle attività di ricerca svolta dall'IRB, o di altri istituti che fossero ritenuti meritevoli di sostegno, potrebbe in ogni caso venir assicurata mediante semplice Decreto legislativo. A loro giudizio, inoltre, il testo così come formulato nel Messaggio governativo era troppo vago e incompleto, per cui in ogni caso avrebbe dovuto essere precisato meglio.

La Commissione ha perciò chiesto al Dipartimento una nuova formulazione del Titolo II, che rispetto al testo iniziale (v. in particolare l'art. 16) introduce tre importanti novità:

- stabilisce che i progetti sussidiati, pur se non collegati all'USI o alla SUPSI, devono rientrare *"nell'ambito della politica universitaria"* cantonale;
- indica criteri precisi per il riconoscimento della qualità scientifica
- prevede l'emanazione di un Regolamento - che il Consiglio di Stato sottoporrà in consultazione alla Commissione Scolastica - per la gestione dei casi che rientrano sotto il Titolo in oggetto.

Con queste modifiche la Commissione ritiene di poter condividere l'aggiunta del Titolo II, per cui propone al Gran Consiglio di approvare il testo di Legge così come figura in calce al presente Rapporto.

OSSERVAZIONI SUI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 1

Rispetto al testo del Messaggio, la Commissione, in ossequio all'art. 7 della Costituzione federale, propone di completare il cpv. 4 con una frase del seguente tenore:

"Nell'adempimento del loro mandato, USI e SUPSI contribuiscono alla promozione del principio di uguaglianza dei diritti e delle opportunità fra uomo e donna".

Ha per contro respinto una proposta di specificare le modalità per il raggiungimento di tale obiettivo, non volendo interferire nell'autonomia delle due strutture universitarie.

Articolo 2

cpv. 1: invariato rispetto al testo del Messaggio. Nessuna osservazione

cpv. 2: "L'USI e la SUPSI si finanziano per il resto *secondo modalità di gestione privata*" (invece di "liberamente"). La modifica ha solo carattere formale, nell'intento di essere più chiara

cpv. 3, 4 e 5: invariati rispetto al testo del Messaggio. Nessuna osservazione.

Articolo 3 (nuova formulazione)

¹Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:

- a) statuisce sulla creazione o sulla soppressione di facoltà e dipartimenti*
- b) definisce ogni 4 anni (la prima volta per il quadriennio 2008-2011) un impegno finanziario quadriennale, sulla base dei contratti di prestazione e della pianificazione pluriennale finanziaria e di sviluppo dell'USI e della SUPSI, presentate contemporaneamente;*
- c) stabilisce annualmente, in sede di preventivo, il contributo effettivo per l'anno considerato;*
- d) discute annualmente la politica universitaria dell'anno accademico trascorso, sulla base di un Messaggio presentato dal Consiglio di Stato entro la fine di luglio di ogni anno, che comprende in particolare un rapporto di verifica del mandato di prestazione e un rapporto dell'USI, rispettivamente della SUPSI, sull'anno accademico trascorso, comprensivi dei conti e del bilancio;*
- e) verifica l'utilizzo del montante globale e la conformità con la pianificazione quadriennale nonché con il contratto di prestazione;*
- f) decide i contributi agli investimenti*

²Il Consiglio di Stato

- a) stipula con l'USI e la SUPSI i contratti di prestazione e propone al Parlamento il montante globale annuale, nell'ambito del credito-quadro approvato dal Gran Consiglio
- b) nomina i membri del Consiglio dell'USI e della SUPSI e della Commissione indipendente di ricorso
- c) può imporre a USI e SUPSI gli accordi necessari a contenere gli oneri finanziari per lo Stato, segnatamente in materia di infrastrutture logistiche e didattiche, organizzazione e servizi
- d) rappresenta l'USI e la SUPSI davanti al Gran Consiglio, come pure davanti agli organismi cantonali o intercantionali

³I conti dell'USI e della SUPSI sono revisionati dagli organismi di controllo dell'Amministrazione cantonale

I cambiamenti proposti sono essenzialmente formali; hanno comunque lo scopo di sottolineare meglio, il ruolo, non puramente di ratifica, di Parlamento e Governo.

Articolo 5

Invariato rispetto al testo del Messaggio. Nessuna osservazione.

Articolo 6

Invariato rispetto al testo del Messaggio. Nessuna osservazione.

Articolo 7

cpv. 4: Proposta di modifica:

La Commissione è competente a decidere i ricorsi contro decisioni relative ai rapporti fra l'Università, gli studenti, gli uditori e gli altri utenti.

Rispetto al Messaggio, la Commissione propone di tralasciare la limitazione "che provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile", poiché la stessa appare inopportuna. La formulazione proposta dà maggior garanzia ai diritti degli interessati e riduce inoltre il numero dei ricorsi alle istanze civili.

cpv. 5: Invariato rispetto al testo del Messaggio. Nessuna osservazione.

Articolo 8 (il Consiglio dell'USI)

cpv. 1: lett. a) e b) - Invariate rispetto al testo del Messaggio. Nessuna osservazione.

lett. c) - Proposta di modifica:

c) a disciplinare le procedure di assunzione e a ratificare le assunzioni nelle funzioni di docenza

Si propone di tralasciare la limitazione alle funzioni "di docenza principale o dirigenti" perché si ritiene inopportuno che le altre assunzioni sfuggano alla valutazione del Consiglio.

cpv. 2, 3 e 4: Invariati rispetto al testo del Messaggio. Nessuna osservazione.

cpv. 5 (nuovo): ⁵*Il Consiglio adotta un proprio Regolamento interno.*

La completazione appare necessaria per evitare che insorgano, o perlomeno per consentire di dirimere, possibili conflitti relativi a competenze, procedure ecc.

Articolo 9

Invariato rispetto al testo del Messaggio. Nessuna osservazione.

Articolo 10 cpv. 2

La Commissione **non** condivide la proposta di stralcio della disposizione vigente, secondo cui i rapporti dell'Università con dirigenti e docenti ai quali sono attribuiti incarichi di carattere istituzionale sono retti da un apposito regolamento di diritto pubblico. Deplora anzi che questa disposizione, esplicitamente voluta dalla Commissione speciale "Università" (con motivazioni che la scrivente Commissione ritiene tuttora valide) sia stata, di fatto, disattesa.

La Commissione propone quindi di mantenere invariato l'attuale art. 10 cpv. 2 e invita il Governo a vigilare affinché in futuro la volontà del legislatore venga meglio rispettata.

Articolo 12

cpv. 1, 2, 3: Invariati rispetto al testo del Messaggio. Nessuna osservazione.

cpv. 4 *Nuova formulazione*

L'affiliazione compete

a) *al Gran Consiglio se comporta il beneficio di contributi cantonali (invariato)*

b) *al Consiglio dell'USI e della SUPSI, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato, negli altri casi.*

La modifica ha lo scopo di evidenziare che il Cantone "ha la sua da dire". Ciò soprattutto in considerazione del fatto che un'affiliazione può essere il preludio a "passi" successivi.

Articolo 13

lett. a) b) c) d) e) - Invariate rispetto al testo del Messaggio. Nessuna osservazione.

lett. f) g) h) da stralciare, perché oggetto di Messaggi separati

Articolo 14

Invariato rispetto al testo del Messaggio. Nessuna osservazione.

Articolo 15

Da stralciare, come conseguenza del proposto stralcio delle lett. f) g) h) dell'art. 13.

Articolo 16 (nuova formulazione)

¹*Nell'ambito della politica universitaria il Cantone promuove la ricerca scientifica in discipline non presenti all'USI o alla SUPSI sostenendo istituti pubblici o privati di riconosciuta qualità scientifica.*

²La qualità scientifica è data per acquisita se l'istituto:

- è riconosciuto in base alla Legge federale sulla ricerca
- ha una convenzione di collaborazione istituzionale con un'università svizzera e riceve contributi finanziari
- riceve regolarmente mandati da parte di enti nazionali o internazionali preposti alla ricerca.

³Il Cantone può contribuire mettendo a disposizione servizi e infrastrutture, partecipando al capitale di fondazione o con contributi annuali, di regola con un contratto di prestazione.

⁴Il Consiglio di Stato emana un Regolamento di applicazione.

I motivi che inducono la Commissione a sostenere questa nuova formulazione, sono gli stessi che sono stati indicati a pag. 2 del presente Rapporto. Al punto 4 si precisa che il Consiglio di Stato, prima della sua emanazione, sottoporrà il progetto di Regolamento in consultazione alla Commissione speciale scolastica e agli altri interessati.

Articolo 18

Si propone lo stralcio dell'articolo che prevedeva (citiamo) "*Il Cantone può sostenere servizi di trasferimento tecnologico e di incentivo all'imprenditorialità*", poiché ciò è già previsto in altre leggi specifiche .

Articolo 19 e segg.

Invariati rispetto al testo del Messaggio. Nessuna osservazione.

CONCLUSIONI

Sulla scorta delle considerazioni espresse, la scrivente Commissione invita il Gran Consiglio ad approvare il testo di legge così come uscito dai lavori commissionali.

Per la Commissione speciale scolastica:

Franco Celio e Mario Ferrari, relatori
Adobati - Boneff - Bordogna - Cavalli (con riserva) -
Duca-Widmer - Ducry (con riserva) - Gemnetti -
Mellini - Orelli (con riserva) - Ravi - Ricciardi -
Salvadè - Suter - Torriani

Disegno di

LEGGE

sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 17 novembre 2004 n. 5596 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 17 ottobre 2005 n. 5596 R della Commissione speciale scolastica,

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995, è così modificata:

TITOLO: Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca

TITOLO I - Università e Scuola universitaria professionale

Articolo 1

¹L'Università della Svizzera italiana (in seguito: USI) e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (in seguito: SUPSI) sono enti autonomi di diritto pubblico, con personalità propria e sede a Lugano.

²L'USI e la SUPSI perseguono l'inserimento del Ticino e della Svizzera italiana nella politica confederale universitaria e della ricerca.

³In particolare l'USI provvede all'insegnamento e alla ricerca nei campi dove possono essere conseguiti

- a) una qualità scientifica di rilevanza internazionale;
- b) uno sviluppo conforme alle risorse disponibili e alla domanda.

⁴In particolare la SUPSI adempie i compiti previsti dalla Legge federale sulle scuole universitarie professionali del 6 ottobre 1995 (in seguito: Legge federale), con attenzione ai bisogni locali di insegnamento di base e di formazione continua, di ricerca applicata, di sviluppo e trasferimento tecnologico. Nell'adempimento del loro mandato, USI e SUPSI contribuiscono alla promozione del principio di uguaglianza dei diritti e delle opportunità fra uomo e donna.

⁵L'USI e la SUPSI perseguono, tramite accordi diretti, la cooperazione secondo il principio della complementarità.

⁶La lingua ufficiale dell'USI e della SUPSI è l'italiano.

Articolo 2

¹Il Cantone finanzia l'USI e la SUPSI tramite:

- a) il riversamento dei contributi della Confederazione e degli altri Cantoni, nella misura in cui l'USI e la SUPSI non possano percepirli direttamente;
- b) un importo per ogni studente ticinese, come ai criteri previsti dagli accordi intercantionali sul finanziamento delle università e delle scuole universitarie professionali;
- c) contributi integrativi annui di gestione (Montante globale), fondati su un contratto di prestazione;
- d) contributi agli investimenti.

²L'USI e la SUPSI si finanziano per il resto secondo modalità di gestione privata .

³L'USI e la SUPSI sono esenti da imposte cantonali e comunali.

⁴È istituita una Commissione permanente di coordinamento composta del Consigliere di Stato direttore del Dipartimento competente e dei Presidenti dei Consigli dell'USI e della SUPSI.

⁵Le contestazioni tra USI, SUPSI e Cantone derivanti dall' applicazione di questa legge sono giudicate dal Tribunale amministrativo quale istanza unica.

Articolo 3

¹Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:

- a) statuisce sulla creazione o sulla soppressione di facoltà e dipartimenti;
- b) definisce ogni 4 anni (la prima volta per il quadriennio 2008-2011) un impegno finanziario quadriennale, sulla base dei contratti di prestazione e della pianificazione pluriennale finanziaria e di sviluppo dell'USI e della SUPSI, presentate contemporaneamente;
- c) stabilisce annualmente, in sede di preventivo, il contributo effettivo per l'anno considerato;
- d) discute annualmente la politica universitaria dell'anno accademico trascorso, sulla base di un Messaggio presentato dal Consiglio di Stato entro la fine di luglio di ogni anno, che comprende in particolare un rapporto di verifica del mandato di prestazione e un rapporto dell'USI, rispettivamente della SUPSI, sull'anno accademico trascorso, comprensivi dei conti e del bilancio;
- e) verifica l'utilizzo del montante globale e la conformità con la pianificazione quadriennale nonché con il contratto di prestazione;
- f) decide i contributi agli investimenti.

²Il Consiglio di Stato:

- a) stipula con l'USI e con la SUPSI i contratti di prestazione e propone al

Parlamento il montante globale annuale, nell'ambito del credito-quadro approvato dal Gran Consiglio;

- b) nomina i membri del Consiglio dell'USI e della SUPSI e della Commissione indipendente di ricorso;
- c) può imporre a USI e SUPSI gli accordi necessari a contenere gli oneri finanziari per lo Stato, segnatamente in materia di infrastrutture logistiche e didattiche, organizzazione e servizi;
- d) rappresenta l'USI e la SUPSI davanti al Gran Consiglio, come pure davanti agli organismi cantonali o intercantonali.

³I conti dell'USI e della SUPSI sono revisionati dagli organismi di controllo dell'Amministrazione cantonale.

Articolo 5

¹L'USI è strutturata in facoltà, la SUPSI in dipartimenti.

²Facoltà e dipartimenti godono di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, segnatamente per quanto concerne il conferimento dei titoli di studio, compatibilmente con il coordinamento esercitato dai rispettivi Consigli.

Articolo 6

¹Gli organi dell'USI sono il Consiglio dell'USI e i Consigli di Facoltà.

²Gli organi della SUPSI sono il Consiglio della SUPSI e i Consigli di Dipartimento.

³Altri organi possono essere previsti dagli statuti dell'USI e della SUPSI.

Articolo 7 cpv. 4 e 5

⁴La Commissione è competente a decidere i ricorsi contro decisioni relative ai rapporti tra l'Università, gli studenti, gli uditori e gli altri utenti.

⁵Per rapporti di diritto privato la Commissione assume la funzione di autorità di conciliazione. L'udienza di conciliazione può essere esperita dal presidente o dal un membro della Commissione.

Articolo 8

¹Il Consiglio dell'USI è l'organo superiore dell'USI e provvede:

- a) ad adottare lo statuto, i regolamenti generali e della Facoltà, le pianificazioni e le modalità di controllo della qualità dell'insegnamento e della ricerca;
- b) a stipulare con il Consiglio di Stato il Contratto di prestazione e ripartire le risorse tra facoltà;
- c) a disciplinare le procedure di assunzione e a ratificare le assunzioni nelle funzioni di docenza;
- d) a presentare annualmente al Gran Consiglio, tramite il Consiglio di

Stato, un rapporto sull'attività svolta.

²Esso si compone dei rappresentanti delle facoltà e da 5 a 11 membri designati, ogni quattro anni, dal Consiglio di Stato.

³Il Consiglio della SUPSI è l'organo superiore della SUPSI, con analoghe mansioni, composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato.

⁴I membri designati dal Consiglio di Stato non possono svolgere attività presso l'USI o la SUPSI.

⁵Il Consiglio adotta un proprio Regolamento interno

Articolo 9

Gli statuti dell'USI e della SUPSI definiscono la composizione e le competenze dei rispettivi Consigli di facoltà o dipartimento.

Articolo 12

¹Facoltà, dipartimenti e istituti retti e finanziati da terzi possono essere affiliati all'USI o alla SUPSI se:

- a) soddisfano ai principi della presente legge e si inseriscono nella politica universitaria cantonale;
- b) segnatamente, non perseguono scopo di lucro e sottostanno al controllo annuale dei conti.

²L'affiliazione comporta l'obbligo di sottostare alle strategie e alle regole generali dell'USI o della SUPSI, fatta salva l'autonomia amministrativa.

³L'USI o la SUPSI rappresentano l'ente affiliato per i finanziamenti del Cantone e della Confederazione. In particolare, dedotta la partecipazione a servizi comuni:

- a) il riversamento dei contributi previsti dall'Accordo intercantonale sulla partecipazione al finanziamento delle università e delle scuole universitarie professionali per gli studenti ticinesi;
- b) il riversamento dei contributi della Confederazione e degli altri Cantoni per la parte di loro spettanza e;
- c) eventuali contributi cantonali concessi nell'ambito del Contratto di prestazione o decisi dal Gran Consiglio.

⁴L'affiliazione compete:

- a) al Gran Consiglio se comporta il beneficio di contributi cantonali
- b) al Consiglio dell'USI e della SUPSI, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato, negli altri casi

Articolo 13 cpv. 2 (nuovo)

²La SUPSI è costituita di dipartimenti con cicli di studio nei settori:

- a) della costruzione e del territorio;
- b) dell'informatica, dell'elettronica e delle tecnologie di produzione;

- c) dell'arte applicata;
- d) dell'economia;
- e) del lavoro sociale.

Articolo 14 cpv. 3 (nuovo)

- Proprietà intellettuale** ³Il Consiglio di Stato vigila affinché:
- a) la denominazione non sia tale da generare confusione con le università accreditate;
 - b) le informazioni date agli studenti siano conformi all'effettivo valore dei titoli conseguiti;
 - c) l'accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni dell'Organo di accreditamento e di garanzia della qualità della Conferenza Universitaria Svizzera.

Articolo 14a (nuovo)

- Proprietà intellettuale** ¹L'USI e la SUPSI sono titolari dei diritti di proprietà intellettuale di tutte le creazioni intellettuali tecniche e di risultati di ricerca ottenuti da dipendenti nell'esercizio della loro attività.
- ²L'USI e la SUPSI prendono provvedimenti per valorizzare i risultati delle ricerche, in particolare per la commercializzazione. Se vi rinunciano il diritto ritorna allo scopritore.
- ³Lo scopritore partecipa in modo appropriato alle entrate generate dalla sua ricerca.
- ⁴Se l'USI o la SUPSI rinunciano a assumere in proprio la valorizzazione dei risultati e il ricercatore li assume in proprio l'università beneficia in modo appropriato delle entrate generate.

TITOLO II - Istituti di ricerca

Articolo 16

- Istituti di ricerca** ¹Nell'ambito della politica universitaria il Cantone promuove la ricerca scientifica in discipline non presenti all'USI o alla SUPSI sostenendo istituti pubblici o privati di riconosciuta qualità scientifica.
- ²La qualità scientifica è data per acquisita se l'istituto:
- è riconosciuto in base alla Legge federale sulla ricerca
 - ha una convenzione di collaborazione istituzionale con un'università svizzera e riceve contributi finanziari
 - riceve regolarmente mandati da parte di enti nazionali o internazionali preposti alla ricerca.
- ³Il Cantone può contribuire mettendo a disposizione servizi e infrastrutture, partecipando al capitale di fondazione o con contributi annuali, di regola con un contratto di prestazione.

⁴Il Consiglio di Stato emana un Regolamento di applicazione.

Articolo 17

Valorizzazione dei risultati della ricerca

Il Cantone può vincolare il proprio contributo alla condizione che:

- a) la proprietà intellettuale o i diritti di godimento sui risultati di ricerche finanziate con fondi pubblici siano trasferiti all'istituto per il quale il beneficiario lavora;
- b) l'istituto prenda provvedimenti in vista della valorizzazione di questi risultati e faccia partecipi in modo equo gli inventori ai redditi che ne derivano.

Articoli 19 - 26

Abrogati

II. - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.